



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 2347

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), art. 4 - Attribuzione della delega all'esercizio della competenza per la VAS al Comune di Monopoli (BA).

L'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia ambientale) recepisce alla Parte Seconda la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in particolare:

- il comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006 prevede che "le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali ...";
- il comma 1, art. 35 del d.lgs. 152/2006 dispone che le "[l]e regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto ...".

Con la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disposizioni regionali in materia di valutazione ambientale strategica) sono state approvate le norme regionali che, coerentemente con il mandato definito al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006, disciplinano:

- le competenze proprie e quelle degli altri enti locali
- i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati e i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e per lo svolgimento della relative consultazioni;
- le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS
- le regole procedurali per il rilascio dei pareri motivati in sede di VAS.

In particolare, per quanto qui di interesse, l'art. 4 della l.r. 44/2012 disciplina l'attribuzione e l'esercizio della competenza per la VAS, prevedendo:

- al comma 1, art. 4, che l'autorità competente per la VAS sia individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale;
- al comma 3, art. 4, che la Regione deleghi l'esercizio della competenza per la VAS ai comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali), limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, a condizione che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) non siano soggetti a verifiche di compatibilità vincolanti in sede regionale, ivi incluse la valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e la verifica di compatibilità alla vigente pianificazione paesaggistica;

b) siano strumenti attuativi di Piani urbanistici generali approvati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per i quali sia stata svolta la VAS.

• al comma 4, art. 4, che i requisiti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini dell'attivazione della delega ai comuni, alle seguenti condizioni:

a) che i comuni siano dotati di una struttura amministrativa autonoma da quella responsabile dell'elaborazione del piano o programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs. 267/2000;

b) che sia garantita, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, l'adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche ricorrendo alle Commissioni locali per il paesaggio, di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), laddove istituite, opportunamente integrate da soggetti con qualificata esperienza nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a), comma 1, art. 2 della l.r. 44/2012;

• al comma 5, art. 4, che l'attribuzione delle deleghe avvenga, su istanza del Comune, con atto formale della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

• al comma 6, art. 4, che in materia di VAS, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti;

• al comma 7, art. 4, che la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l'ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni e, decorso inutilmente tale ulteriore termine, provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni.

Inoltre l'art. 20 della citata l.r. 44/2012 dispone che gli enti delegati informino, ogni dodici mesi, la Regione circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso, secondo modalità concordate tra le parti.

Infine, con il regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 15/10/2013, è stata data attuazione alle previsioni degli articoli 1 (comma 4) e 3 (commi 11 e 12) della l.r. 44/2012, disciplinando nel dettaglio le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali.

CONSIDERATO CHE

Con nota prot. n. 25275 del 17/05/2013, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia al n. 5996 del 18/06/2013, il Comune di Monopoli (BA) presentava formale istanza di attribuzione della delega all'esercizio della competenza per la VAS ai sensi del comma 5, art. 4 della l.r. 44/2012. In particolare, il Comune di Monopoli comunicava:

• che con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 05/02/2013 era stata manifestata l'intenzione di

avvalersi della Commissione locale per il paesaggio - istituita ai sensi della l.r. 20/2009, con d.g.c. n. 250 del 30/12/2009 - al fine di soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012;

• che la predetta Commissione locale per il paesaggio risultava costituita da:

- i. un libero professionista esperto in discipline dell'ingegneria,
 - ii. un funzionario del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia esperto in materia di scienze geologiche e difesa del suolo,
 - iii. un funzionario dell'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Bari, esperto in scienze agrarie,
 - iv. un libero professionista, laureato in scienze e tecnologie ambientali per il territorio ed esperto in materia di ecologia e ambiente, nonché
 - v. un soggetto esperto in materia di VAS, nominato con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Ambiente n. 701 del 13/05/2013;
- di identificare nel Servizio Ambiente - che fa riferimento per l'attuazione dei programmi amministrativi all'Assessorato all'Ambiente, e nel quale risulta già incardinato il Responsabile per la Valutazione ed Autorizzazione paesaggistica (individuato con d.g.c. n. 4/2011 ai sensi dell'art. 7 della l.r. 20/2009) -, la struttura amministrativa autonoma da quella titolare delle funzioni amministrative in materia di urbanistica ed edilizia, cui attribuire la responsabilità dei procedimenti in materia di VAS.

Alla predetta istanza, risultavano allegati:

- copia della d.g.c. n. 15 del 05/02/2013;
- copia della d.d. del Servizio Ambiente n. 701 del 13/05/2013;
- curriculum del soggetto esperto in materia di VAS, nominato in seno alla Commissione locale per il paesaggio con d.d. del Servizio Ambiente n. 701 del 13/05/2013.

Si osserva che la Giunta regionale, con deliberazione n. 327 del 10/02/2010, ha attribuito al Comune di Monopoli la delega di cui all'art. 7 della l.r. 20/2009, anche in considerazione dell'avvenuta istituzione della Commissione locale per il paesaggio.

Con nota prot. n. AOO_089/8255 del 02/09/2013, il Servizio Regionale Ecologia comunicava che, al fine di poter valutare positivamente la richiesta di attribuzione della delega di cui trattasi, riteneva preliminarmente necessario che il Comune di Monopoli:

- chiarisse a quale struttura amministrativa comunale si intendesse attribuire la responsabilità dei procedimenti in materia di VAS disciplinati dalla l.r. 44/2012 - avendo cura di delinearne le effettive condizioni di piena autonomia dalle strutture preposte alle attività amministrative in materia di urbanistica ed edilizia;
- illustrasse (attraverso la trasmissione dei curricula, anche sintetici) la composizione soggettiva dell'intera Commissione locale per il paesaggio di cui alla d.g.c. n. 250 del 30/12/2009 e s.m.i., così come integrata ai fini del supporto alle attività amministrative in materia di VAS;
- armonizzasse il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio, la quale dovrebbe intendersi costituita validamente, ai fini delle attività in materia di VAS, solo con la presenza dei componenti nominati appositamente per assicurare la competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- integrasse le condizioni di incompatibilità dei componenti della Commissione locale per il paesaggio e delle unità organizzative coinvolte nei procedimenti in materia di VAS, al fine di precluderne la partecipazione - oltre che ai procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi edilizi -, anche ai procedimenti di elaborazione, adozione e approvazione dei piani e programmi che saranno oggetto di VAS di competenza comunale.

Con nota prot. n. 46534/2013-urb del 27/09/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia al n. 9984 del 24/10/2013 (e alla quale risultavano allegati i curricula dei componenti della Commissione locale per il paesaggio), il Comune di Monopoli riscontrava la richiesta di chiarimenti di cui al paragrafo precedente,

ribadendo quanto già rappresentato in sede di presentazione dell'istanza, e precisando che il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Monopoli prevede espressamente (art. 1.2.4.4) che ai fini delle incompatibilità "i soggetti prescelti (in qualità di componenti della Commissione locale del paesaggio, n.d.r.), prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di astenersi dall'esercitare la professione in materia urbanistico-edilizia nell'ambito del territorio comunale, per il periodo delle funzioni nell'ambito della commissione locale per il paesaggio".

Successivamente, con nota prot. n. 53151 del 07/11/2013, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia al n. 11100 del 26/11/2013, il Comune di Monopoli integrava i chiarimenti resi con la nota richiamata al paragrafo precedente, comunicando che:

- il Servizio Ambiente e l'Ufficio Paesaggio "non hanno, né avranno, alcuna competenza in attività potenzialmente collegate alla formazione o all'attuazione dei piani urbanistici che potrebbero essere oggetto di VAS";
- con Det. n. R.C.G. 00158_2013 dell'11/01/2013 è stata confermata per il 2013 la posizione organizzativa con l'incarico di "coordinamento del Servizio Attività Amministrative (segreteria, staff, catasto, ecologia e ambiente) unitamente alla responsabilità istruttoria, i compiti e le funzioni per una serie di specifiche attività tra le quali l'ambiente, e con la esclusione di tutte le attività collegate alla formazione o all'attuazione dei piani urbanistici che potrebbero essere soggetti a VAS";
- la Commissione locale per il paesaggio si riterrà costituita validamente ai fini delle attività in materia di VAS solo con la presenza del componente nominato appositamente per integrarne le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi;
- a delega conferita, sarà adottata la modifica dell'art. 1.2.4.4 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, specificando che ai componenti della Commissione sarà categoricamente esclusa "...nell'ambito del territorio comunale, qualsiasi forma di coinvolgimento e/o attività nei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, inclusa l'elaborazione, adozione e approvazione dei piani e programmi che saranno oggetto di VAS di competenza comunale".

L'istruttoria, svolta dal Servizio Regionale Ecologia sulla base della documentazione presentata, consentiva di verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti, evidenziando al contempo la necessità che il Comune di Monopoli proceda, successivamente all'attribuzione della delega di cui trattasi e ai fini di garantirne l'esecutività, a modifiche e integrazioni delle proprie disposizioni, nei termini di seguito specificati:

a) per quanto concerne il requisito di autonomia amministrativa fra l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, stabilito alla lettera a), comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012:

i. il requisito appare sostanzialmente soddisfatto in virtù dell'attribuzione della responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale in materia di VAS ad unità organizzative alle quali è preclusa qualsiasi forma di coinvolgimento nei procedimenti di elaborazione, adozione e approvazione dei piani e programmi che saranno oggetto di VAS di competenza comunale;

ii. l'intenzione di sottoporre ad analoghe condizioni di incompatibilità i componenti della Commissione locale per il paesaggio dovrà essere confermata attraverso la modifica dell'art. 1.2.4.4 del Regolamento Edilizio vigente, o altra disposizione atta a conseguire il medesimo risultato;

iii. l'amministrazione comunale è tenuta a comunicare alla Regione, a rendere pubbliche e ad aggiornare - secondo quanto previsto dal proprio ordinamento e anche ai sensi delle lettere b) e c), comma 1, art. 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) -, le informazioni di dettaglio sull'assetto dell'unità organizzativa cui sono attribuite le funzioni in materia di VAS;

b) per quanto attiene al requisito di adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, previsto alla lettera b), comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012:

i. il requisito appare sostanzialmente soddisfatto, in virtù dell'integrazione della composizione soggettiva

della Commissione locale per il paesaggio - della quale il Comune intende avvalersi nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di VAS - con un soggetto con qualificata esperienza nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a), comma 1, art. 2 della l.r. 44/2012;

ii. fatto salvo ogni altro obbligo derivante dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle disposizioni comunali che ne regolano il funzionamento, la Commissione locale per il paesaggio dovrà intendersi costituita validamente ai fini delle attività in materia di VAS solo con la presenza del suddetto esperto, nominato con d.d. del Responsabile del Servizio Ambiente n. 701 del 13/05/2013 - tale condizione dovrà essere sancita attraverso una modifica del Regolamento Edilizio vigente, o altra disposizione atta a conseguire il medesimo risultato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si propone alla Giunta regionale di attribuire al Comune di Monopoli la delega di cui all'art. 4 della l.r. 14 dicembre 2012, n. 44, fermo restando il rispetto posto in capo ai Comuni delegati della legislazione UE, dei principi fondamentali dettati dal d.lgs.152/2006, dei requisiti previsti all'art. 4 della l.r. 44/2012, e del complesso delle disposizioni recate dalla normativa regionale in materia di VAS, ivi inclusi eventuali atti regolamentari, direttive o indicazioni, emanati dalla Giunta regionale successivamente all'adozione del presente provvedimento, in attuazione delle previsioni del comma 4, art. 1 della l.r. 44/2012.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale così come puntualmente definite dal comma 4, art. 4 della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS e dal Dirigente del Servizio Ecologia;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

DI ATTRIBUIRE in forza della verifica del rispetto dei requisiti sanciti all'art. 4 (commi 1 e 4) della l.r. 44/2012, come illustrato in premessa e con tutte le indicazioni e precisazioni ivi riportate, la delega di cui all'art. 4 (comma 3) della l.r. 44/2012 al Comune di Monopoli - nei limiti e nei termini dello stesso art. 4, fermo restando il rispetto posto in capo ai Comuni delegati della legislazione UE, dei principi fondamentali dettati dal d.lgs.152/2006, dei requisiti previsti dall'art. 4 della l.r. 44/2012, e del complesso delle disposizioni recate dalla normativa regionale in materia di VAS, ivi inclusi eventuali atti

regolamentari, direttive o indicazioni, emanati dalla Giunta successivamente all'adozione del presente provvedimento, in attuazione delle previsioni del comma 4, art. 1 della l.r. 44/2012;

DI IMPEGNARE, il Comune di Monopoli alla trasmissione degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente atto e alla tempestiva comunicazione di eventuali dati o informazioni rilevanti ai fini delle funzioni di sorveglianza e controllo riservate alla Regione quale Ente delegante;

DI IMPEGNARE, altresì, il Comune di Monopoli a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - l'elenco dei provvedimenti adottati e dei procedimenti di valutazione in corso, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 44/2012;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ECOLOGIA di comunicare il presente provvedimento al Comune di Monopoli;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
